



Arcidiocesi di Milano



Diritti d'autore, diritti connessi e canone RAI



La Segreteria ricorda che...

- L'inizio degli incontri è sempre alle 10,30. Prima non viene trasmesso nulla.
- Le slide vengono pubblicate sul sito dell'Avvocatura circa una settimana dopo l'incontro. In questo caso verranno pubblicate dopo il 15 gennaio.
- E' possibile scrivere domande nell'apposito box Q&A, in chat e all'indirizzo avvocatura@diocesi.milano.it
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/canone-tv/casi-di-esonero/cittadini-che-non-detengono-tv>



Diritti d'autore

Sommario

- Definizioni: «diritti d'autore» «diritti connessi»
- SIAE, SCF, Nuova IMAIE, It's Right
- Soundreef
- Canone RAI



Definizione di «diritto d'autore»

Per poter eseguire dal vivo o mediante strumenti le opere musicali tutelate dal diritto d'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d'autore ancora in vigore) occorre essere autorizzati (acquisire la “licenza”) e pagare i relativi diritti d'autore.

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 1).

«Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale» (art. 15)



I «diritti connessi»

I cosiddetti “diritti connessi”, situazioni distinte dal “diritto d’autore”, sono disciplinati dagli articoli 72-73bis della legge n. 633/1941 e competono al «produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi» (art. 73, c. 1).

Pertanto, i diritti connessi non si sostituiscono ma si affiancano ai diritti d’autore.

Per fonogramma si intende la fissazione di una composizione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, file audio, CD, DVD.

Per questo motivo i diritti connessi non sono dovuti quando l’opera musicale è eseguita dal vivo.



I cambiamenti nella normativa

- La Legge sul Diritto di Autore affidava originariamente alla SIAE, in regime di esclusiva, la possibilità di riscuotere questi diritti.
- Il D.Lgs. 35/1017 e il DL 148/2017, adeguando il diritto italiano al diritto UE (sentenza 27 febbraio 2014, C-351/12; Direttiva 2014/26/UE), hanno permesso a organismi di gestione collettiva, diversi da SIAE, di riscuotere i diritti di autore per conto degli artisti.
- Le sentenze successive della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia UE hanno confermato questo orientamento.



Gli organismi di riscossione

- Al momento, oltre a SIAE, nel campo della riscossione dei diritti d'autore, operano numerose società, tra cui Soundreef (conosciuta anche come LEA).
- Simile liberalizzazione è avvenuta nell'attiguo campo dei “diritti connessi al diritto d'autore”: accanto a SCF, che già da tempo opera in questo settore e che aveva stipulato una convenzione con la CEI, vi sono numerose altre società che riscuotono i “diritti connessi”, tra cui la Nuova IMAIE



La necessità di pagare i diritti

- Per un ente ecclesiastico, o per qualsiasi “esercente”, è assai difficile individuare il repertorio di ciascun organismo di gestione, magari per scegliere di diffondere solo brani appartenenti a SIAE o a Lea, a SCF o a Nuova IMAIE. Lo stesso brano, infatti, può appartenere sia al repertorio SIAE che a quello di Soundreef, magari perché il cantante aderisce a un organismo, mentre l'autore del brano a un altro.
- Il mancato pagamento dei diritti di autore sia a SIAE che agli altri organismi di gestione comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.



Le Convenzioni CEI-SIAE (22 dicembre 1998)

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono due.

1. La musica d'ambiente, quella, cioè, che accompagna in sottofondo altre iniziative ed attività (per es. una cena, l'attività di bar, un pomeriggio di giochi) e può essere suonata dal vivo o riprodotta attraverso dispositivi come radio o televisione.

La musica d'ambiente non prevede un programma prefissato e non è oggetto di pubblicizzazione.

Il compenso da corrispondere per l'autorizzazione ad utilizzare musica d'ambiente è determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il tipo e il numero di strumenti di riproduzione presenti negli ambienti parrocchiali.

L'autorizzazione ha durata annuale e permette di effettuare esecuzioni musicali senza limiti entro tale periodo.



Le Convenzioni CEI-SIAE (22 dicembre 1998)

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono due.

2. Le cosiddette manifestazioni o intrattenimenti, cioè gli spettacoli musicali di ogni tipo, purché organizzati in concomitanza con eventi religiosi o culturali.

Il compenso dovuto per queste manifestazioni è determinato tenendo conto di quattro elementi: le tariffe, il numero degli abitanti, il numero degli spettacoli, la gratuità o onerosità per la partecipazione.

Si deve tener presente che lo spettacolo è considerato oneroso – ai soli fini della determinazione del compenso dovuto alla SIAE – anche quando non è previsto un biglietto d'ingresso, ma in concomitanza dell'evento l'ente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Le Convenzioni CEI-SIAE (22 dicembre 1998)

Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono due.

Quando, invece un ente ecclesiastico ha necessità di eseguire musiche al di fuori di queste due situazioni, deve rivolgersi direttamente all'ufficio territoriale della SIAE e non può utilizzare questo Accordo. Ciò si verifica, per esempio, quando la parrocchia organizza una rappresentazione teatrale



La Convenzione con CEI-SCF (22 giugno 2005)

Termina il 31 dicembre 2025.

Da gennaio 2026 SCF, così come gli altri organismi di riscossione Nuovo IMAIE e It's Right faranno riscuotere i «diritti connessi» a SIAE utilizzando il loro schema e alle stesse condizioni della Convenzione SIAE, quindi per la musica d'ambiente e per le manifestazioni o intrattenimenti.



Pagine SIAE su diritti d'autore e diritti connessi

Per stipulare o rinnovare l'abbonamento per la musica d'ambiente è necessario contattare l'Ufficio SIAE territorialmente competente: l'elenco è disponibile su sito SIAE.

Per acquistare una licenza per una manifestazione è possibile anche utilizzare il Portale Organizzatori Professionali previa abilitazione presso l'Ufficio SIAE territorialmente competente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine SIAE relative a diritto d'autore e diritti connessi

- [Della musica d'ambiente;](#)
- [Delle manifestazioni.](#)



Convenzione con Soundreef (2025)

- Propone una licenza unica per musica d'ambiente ed alcuni tipi di eventi.
- Le Licenze Soundreef si intendono rilasciate, oltre per la musica di sottofondo, solo ed esclusivamente per i seguenti tipi di evento (farà fede il codice di riferimento stabilito dall'Agenzia delle Entrate e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale) siano essi gratuiti o a pagamento:
 - Ballo con musica dal vivo (codice 60)
 - Ballo con musica preregistrata (codice 61)
 - Concertini con musica preregistrata (codice 64)
 - Concertini con musica dal vivo (codice 65)



Diritti d'autore

Convenzione con Soundreef (2025)

Le licenze sono altresì rilasciate per i seguenti tipi di evento a condizione che tali eventi abbiano ingresso gratuito:

- Proiezioni Cinematografiche (codice 01)
- Eventi diversi da spettacolo e intrattenimento (codice 42), comprendendosi in tale tipologia gli eventi e le manifestazioni aventi finalità pastorali o di culto
- Concerti classici (codice 52)
- Burattini e Marionette (codice 55)
- Recitals letterari (codice 56)
- Concerti bandistici-corali (codice 57)
- Concerti Jazz (codice 58)
- Concerti di Danza (codice 59)
- Concerti Corali (codice 67)
- Concerti Folkloristici (codice 68)
- Fiere (codice 70)
- Manifestazioni miste all'aperto (codice 90), comprendendosi in tale tipologia le feste patronali.

Per tutti gli eventi esclusi è necessario che l'ente si munisca di specifica e separata Licenza



Convenzione con Soundreef (2025)

- Le licenze sono altresì rilasciate per i seguenti tipi di evento a condizione che tali eventi abbiano ingresso gratuito:
 - Proiezioni Cinematografiche (codice 01)
 - Eventi diversi da spettacolo e intrattenimento (codice 42), comprendendosi in tale tipologia gli eventi e le manifestazioni aventi finalità pastorali o di culto
 - Concerti classici (codice 52)
 - Burattini e Marionette (codice 55)
 - Recitals letterari (codice 56)
 - Concerti bandistici-corali (codice 57)
 - Concerti Jazz (codice 58)
 - Concerti di Danza (codice 59)
 - Concerti Corali (codice 67)
 - Concerti Folkloristici (codice 68)
 - Fiere (codice 70)
 - Manifestazioni miste all'aperto (codice 90), comprendendosi in tale tipologia le feste patronali



Convenzione con Soundreef (2025)

È possibile stipulare l'abbonamento al [sito internet Licence Store - Soundreef](#) seguendo le [istruzioni dettagliate nelle slide allegate curate da Soundreef](#).

Le tariffe sono le seguenti:

- • Licenza annuale: 152,5€ iva inclusa (125,00€+22%)
- • Licenza biennale: 268,4€ iva inclusa (220,00€+22%)
- • Licenza triennale: 366€ iva inclusa (300,00€+22%)



Usi liberi

Ai sensi dell'art. 70 della L. n. 633/1941, «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali (...) Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».



Diritti d'autore

Usi liberi

l'esecuzione avviene «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro» art. 15 c.2



Alcuni esempi

- Esecuzione durante celebrazioni: uso libero
- Musica di sottofondo al bar dell'oratorio: pagamento della licenza in convenzione a SIAE e Soundreef; SCF e Nuovo IMAIE.
- Concerto di musica leggera gratuito o a pagamento: per SIAE: pagamento dell'evento secondo le tabelle delle Convenzioni; per Soundreef: pagamento di apposita licenza Soundreef (fuori Convenzione). Diritti connessi (SCF e Nuova IMAIE) dovuti solo se si usa musica registrata (e quindi non dal vivo), se evento a pagamento è necessario munirsi di apposita licenza fuori convenzione.
- Spettacolo di ballo con musica dal vivo a pagamento: per SIAE pagamento dell'evento secondo la tabella delle Convenzione (una percentuale della somma degli elementi indicati nel tariffario); per Soundreef è incluso nella licenza da Convenzione; non si pagano SCF e Nuova IMAIE per assenza di diritti connessi (perché la musica è dal vivo e non è registrata).
- Utilizzo di brevi parti di opere (non solo musicali) in occasione di incontri di catechesi o culturali: libero (dell'art. 70 della L. n. 633/1941).



Canone speciale RAI - Cos'è e chi deve pagare

Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

(R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458)

Elenco apparecchiature:

<https://www.canone.rai.it/Ordinari/ilCanoneOrdinari.aspx#CosaChi>



Canone speciale RAI – Validità del canone

Il Canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca). R.D.L. 21/02/1938 n. 246

Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L. 21/02/1938 n. 246



Diritti d'autore

Importi 2026 – categoria E

Strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421

	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 203,70	Euro 103,93	Euro 54,03

Per i nuovi abbonamenti e per informazioni 800.938.362



Canone RAI per i sacerdoti

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

- in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (ora 90,00 euro)
- in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45 euro a rata per il 2026)
- in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (22,50 euro a rata per il 2026).

Il codice tributo, se non si è nuovi abbonati, è sempre TVRI.

Se è la prima volta che si effettua l'abbonamento il codice è TVNA



Esenzioni

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l'addebito in bolletta. Per ottenere l'esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Per informazioni:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/casi-di-esonero/cittadini-che-non-detengono-tv>



Grazie.
